



COMUNE DI SARROCH

Città Metropolitana di Cagliari

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 22 Data 29/06/2021

OGGETTO ; APPROVAZIONE AGEVOLAZIONI TARI 2021 DI CUI ALL'ARTICOLO 6 DEL DECRETO LEGISLATIVO 73/2021.

L'anno **duemilaventuno** il giorno **ventinove** del mese di **giugno** alle ore **18:50**, nella Residenza Comunale, in apposita sala, regolarmente convocati all'appello nominale risultano presenti i Signori: Micaela Caboni presente in videoconferenza.

N.	Cognome e Nome		Presente	Assente
1.	MATTANA SALVATORE	Sindaco	Si	
2.	GUIISO EFISIO ANDREA	Vice Sindaco	Si	
3.	MELONI GIAN LUIGI	Consigliere		Si
4.	SPIGA MIRKO	Consigliere	Si	
5.	SPANO MANUELA	Consigliere		Si
6.	SALIS MASSIMILIANO	Consigliere	Si	
7.	CABONI MICAELA	Consigliere	Si	
8.	SANNA ALESSANDRA	Consigliere	Si	
9.	MURA STEFANIA	Consigliere	Si	
10.	COIS VITTORIO	Consigliere	Si	
11.	CASCHILI ANDREA	Consigliere	Si	
12.	MURGIA FRANCESCO	Consigliere	Si	
13.	MELIS IGOR	Consigliere		Si
14.	BUONOMO ATTILIO	Consigliere		Si
15.	PORCU MICHELA	Consigliere		Si
16.	SPANO JESSICA	Consigliere	Si	
17.	PINNA CLAUDIA	Consigliere		Si

Presiede il sig. **Dott. Cois Vittorio** nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale.

Partecipa alla seduta ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 267/00 il **Dott. MUNTONI MATTEO**, Segretario Comunale.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato,

premettendo che sulla proposta della presente Deliberazione sono stati espressi i seguenti pareri preventivi:

PARERE TECNICO

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere Favorevole.

Data: 21/06/2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Responsabile A-FIT - AREA ECONOMICO – FINANZIARIA
SERRA ANTONELLA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Per quanto non espressamente riportato nel presente verbale, si rinvia integralmente alla ripresa audiovisiva pubblicata sul sito istituzionale del Comune.

Dato atto che alle ore 22.15 abbandonano l'aula i Consiglieri Gianluigi Meloni e Claudia Pinna e, pertanto, non partecipano alla votazione del presente punto all'ordine del giorno.

Il Presidente passa la parola all'Assessore **Andrea Caschili** che illustra l'argomento.

Premesso che:

- L'articolo 1, commi 639 e seguenti, della legge n.147/2013 ha istituito e disciplinato il tributo TARI (Tassa sui Rifiuti) a decorrere dall'anno 2014, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani;
- L'articolo 1, comma 738, della Legge n. 160/2019 (Bilancio di previsione dello Stato 2020) ha abolito la IUC a decorrere dall'anno 2020, ad eccezione delle disposizioni relative alla componente TARI, che restano quindi in vigore;

Richiamati:

- L'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, disciplinante la potestà regolamentare degli enti locali in ambito tributario, in base al quale: a) i comuni possono disciplinare le proprie entrate, salvo per quanto attiene all'individuazione ed alla definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi; b) trovano applicazione per quanto non regolamentato dai comuni, tutte le disposizioni di legge riguardanti i singoli tributi;
- L'articolo 1, comma 702 della citata Legge n. 147/2013, che fa esplicitamente salva la predetta potestà regolamentare degli Enti Locali anche in ambito TARI;

Visto il vigente Regolamento comunale per l'applicazione della TARI, approvato in attuazione del comma 682 della stessa Legge n.147/2013;

Viste poi, la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale, in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili (COVID – 19), nonché la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia è stata elevata a pandemia;

Considerato che il suddetto stato di emergenza nazionale è stato più volte prorogato, da ultimo sino al 31 luglio 2021, permanendo un elevato livello di rischio sanitario;

Visti tutti i provvedimenti sino ad ora approvati dalle autorità centrali, regionali e locali al fine di arginare il diffondersi del suddetto virus;

Evidenziato che tali provvedimenti hanno imposto stringenti divieti agli spostamenti delle persone fisiche nonché la sospensione o la chiusura di numerose attività economiche, con conseguenti ripercussioni sia sulla quantità di rifiuti prodotti, sia sulle condizioni di sostenibilità dei fruitori del servizio;

Richiamato:

- l'articolo 6 del D.L. n. 73/2021 (Decreto "Sostegni bis") che istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'Interno, un fondo finalizzato alla concessione da parte dei Comuni di una riduzione della TARI in favore delle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività causa COVID – 19;

Considerato:

- che il fondo per le agevolazioni di cui sopra verrà ripartito con successivo decreto del Ministero dell'interno da adottare entro il 25 giugno 2021;
- che in relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID – 19, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, è istituito nel bilancio di previsione del Comune un fondo alimentato dalla dotazione di cui all'articolo 6 del D.L. n. 73/2021 finalizzato alla concessione di riduzione TARI dovuta per l'anno 2021 in favore delle suddette categorie economiche;
- non è necessario né opportuno, al fine di disporre agevolazioni di natura episodica a seguito di eventi straordinari, modificare od integrare il vigente Regolamento TARI, essendo sufficiente l'adozione e la pubblicazione di apposita deliberazione consiliare entro i termini e con le modalità previste per legge;

Richiamato il proprio precedente atto n. 16 del 10.06.2021 con il quale si approvavano le Tariffe TARI per l'anno 2021 e disposto il rinvio dell'applicazione delle riduzioni TARI previste dal D.L. n. 73/2021;

Ritenuto di prevedere, a norma del succitato art. 6 del D.L. n. 73/2021, riduzioni delle tariffe, calcolate secondo criteri di proporzionalità, adeguatezza e ragionevolezza, in favore delle utenze non domestiche che a causa dei provvedimenti sanitari nazionali, regionali e comunali emanati per fronteggiare l'emergenza da COVID – 19 sono state obbligate alla chiusura temporanea o comunque hanno subito limitazioni all'esercizio della propria attività nel periodo dal 01.01.2021 al 31.05.2021 e più precisamente:

a) Riduzione pari al 40% della parte variabile e della parte fissa della tariffa dovuta, a favore delle categorie di attività non domestiche palestre, agenzie di scommesse, attive alla data del 31 dicembre 2020, che per effetto delle disposizioni normative emanate hanno avuto l'obbligo di chiusura per gg. 134;

b) Riduzione pari al 25% della parte variabile e della parte fissa della tariffa dovuta, a favore delle categorie di attività non domestiche centri estetici, attive alla data del 31 dicembre 2020, che per effetto delle disposizioni normative emanate hanno avuto l'obbligo di chiusura per gg. 84;

c) Riduzione pari al 18% della parte variabile e della parte fissa della tariffa dovuta, a favore delle categorie di attività non domestiche negozi di abbigliamento per adulti e mobilifici, attive alla data del 31 dicembre 2020, che per effetto delle disposizioni normative emanate hanno avuto l'obbligo di chiusura per gg. 47;

d) Riduzione pari al 15% della parte variabile e della parte fissa della tariffa dovuta, a favore delle categorie di attività non domestiche parrucchiere, barberie e lavanderie, attive alla data del 31 dicembre 2020, che per effetto delle disposizioni normative emanate hanno avuto l'obbligo di chiusura per gg. 39;

e) Riduzione pari al 25% della parte variabile della tariffa dovuta, a favore delle categorie attività dei servizi di ristorazione (bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), attive alla data del 31.12.2020, che, pur non essendo state sottoposte a sospensione ma a limiti nell'esercizio della loro gestione, da provvedimenti governativi, regionali e comunali nel periodo dal 01.01.2021 al 31.05.2021, sono state particolarmente danneggiate dall'emergenza sanitaria;

Ritenuto opportuno procedere al calcolo delle suddette riduzioni d'ufficio ricomprendendole negli avvisi di pagamento TARI 2021;

Tenuto conto, infine, che a norma dell'articolo 13, commi 15 e seguenti del D.L. n. 201/2011, convertito, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, con le modalità ivi stabilite, e che tale adempimento è condizione integrativa della loro efficacia;

Visto il D.lgs n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Il Presidente del Consiglio apre la discussione.

Interviene l'Assessore **Ef시오 Andrea Guiso** il quale chiede di sapere se le agevolazioni previste dalla proposta di delibera siano riferite all'intero anno oppure al solo periodo di chiusura di cinque mesi indicato (1 gennaio-31 maggio) perchè ritiene sarebbe stato utile estenderlo a tutto l'anno perchè, comunque, la ripresa delle attività sarà lenta.

L'Assessore **Andrea Caschili** risponde che le agevolazioni saranno applicate in ragione del periodo di effettiva chiusura.

Dato atto del parere favorevole espresso dal dirigente proponente ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 in ordine alla regolarità tecnica;

Ritenuto di dover acquisire il parere di regolarità contabile ai sensi dell'articolo 49 del D. Lgs. n. 267/2000;

Ritenuto di dover acquisire il parere del revisore;

Udito il Presidente del Consiglio, che pone in votazione l'argomento, che da il seguente esito favorevole, unanime, espresso per alzata di mano:

Consiglieri presenti:	11
Consiglieri votanti:	11
Voti favorevoli:	11
Voti contrari:	0
Consiglieri astenuti:	0

DELIBERA

1) di dare atto che la premessa espressa in narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende qui richiama e approvata;

2) di applicare a norma dell'art. 6 del D.L. 73/2021, riduzione delle tariffe, calcolate secondo criteri di proporzionalità, adeguatezza e ragionevolezza, in favore delle utenze non domestiche che a causa dei provvedimenti sanitari nazionali, regionali e comunali emanati per fronteggiare l'emergenza da COVID – 19 sono state obbligate alla chiusura temporanea o comunque hanno subito limitazioni nell'esercizio della propria attività nel periodo dal 01.01.2021 al 31.05.2021 secondo le indicazioni sotto riportate:

a) Riduzione pari al 40% della parte variabile e della parte fissa della tariffa dovuta, a favore delle categorie di attività non domestiche palestre, agenzie di scommesse, attive alla data del 31 dicembre 2020, che per effetto delle disposizioni normative emanate hanno avuto l'obbligo di chiusura per gg. 134;

b) Riduzione pari al 25% della parte variabile e della parte fissa della tariffa dovuta, a favore delle categorie di attività non domestiche centri estetici, attive alla data del 31 dicembre 2020, che per effetto delle disposizioni normative emanate hanno avuto l'obbligo di chiusura per gg. 84;

c) Riduzione pari al 18% della parte variabile e della parte fissa della tariffa dovuta, a favore delle categorie di attività non domestiche negozi di abbigliamento per adulti e mobilifici, attive alla data del 31 dicembre 2020, che per effetto delle disposizioni normative emanate hanno avuto l'obbligo di chiusura per gg. 47;

d) Riduzione pari al 15% della parte variabile e della parte fissa della tariffa dovuta, a favore delle categorie di attività non domestiche parrucchiere, barberie e lavanderie, attive alla data del 31 dicembre 2020, che per effetto delle disposizioni normative emanate hanno avuto l'obbligo di chiusura per gg. 39;

e) Riduzione pari al 25% della parte variabile della tariffa dovuta, a favore delle categorie attività dei servizi di ristorazione (bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), attive alla data del 31.12.2020, che, pur non essendo state sottoposte a sospensione ma a limiti nell'esercizio della loro gestione, da provvedimenti

governativi, regionali e comunali nel periodo dal 01.01.2021 al 31.05.2021, sono state particolarmente danneggiate dall'emergenza sanitaria;

3) di stabilire che gli abbattimenti tariffari di cui al precedente punto, troveranno applicazione d'ufficio sull'avviso di pagamento TARI 2021;

4) di finanziare il costo delle suddette agevolazioni attraverso l'istituzione nel bilancio di previsione di un apposito fondo alimentato dalla dotazione di cui all'articolo 6 del D.L. 73/2021 finalizzato alla concessione di riduzione TARI dovuta per l'anno 2021, in favore delle suddette categorie economiche;

5) di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, ai sensi dell'articolo 13, commi 15 e seguenti del D.L. n. 201 del 2011.

Successivamente, con separata votazione,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con il seguente esito favorevole, unanime, espresso per alzata di mano:

Consiglieri presenti:	11
Consiglieri votanti:	11
Voti favorevoli:	11
Voti contrari:	0
Consiglieri astenuti:	0

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto:

Il
Presidente del Consiglio
Dott. Cois Vittorio

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

Il Segretario Comunale
Dott. MUNTONI MATTEO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)